TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 48

Soci ordinari dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

Possono fare parte dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, in qualita' di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana e del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonche' gli ufficiali dei disciolti Corpi, a ordinamento militare, della Polizia di Stato, degli Agenti di custodia e della giustizia militare.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 29 maggio 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Primo — Organizzazione e funzioni
Titolo	II — Amministrazione della difesa
Capo	III — Enti vigilati
Sezione	I — Unione nazionale ufficiali in congedo d'italia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-48-soci-ordinari-dell-unione-nazionale-ufficiali-in-congedo-d-italia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it